
Circolare di studio n. 18/2017

Periodo 1 - 15 Ottobre 2017

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524
06.8719.8259
Fax 06.6449.0327
gianluca@mollichella.com

Sommario

Bene a sapersi	3
Libretto famiglia e prestazioni di lavoro occasionale	3
Sanzioni amministrative per l'omissione degli adempimenti connessi all'applicazione del sistema dell'inversione contabile	4
Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale	6
Acquisto e vendita di bitcoin e monete virtuali.....	7
Partecipazione del registro delle imprese italiano al sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali	9
Redditi e perdite derivanti da operazioni di trading on line e/o opzioni binarie.....	10
Agenda.....	11
Scadenario dall'1 al 15 Ottobre 2017	11
Indici & dati.....	19
Coefficienti di rivalutazione del TFR.....	19
Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storiche	20
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	20
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.....	21
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	22
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di luglio 2017	23
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di luglio 2017	25
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di agosto 2017.....	27
Schede operative.....	28
Modalità relative al raddoppio dei termini per l'accertamento	28
Imposta di registro-Ravvedimento violazioni inerenti alla locazione di immobili.....	28
Imposte sui redditi-Ravvedimento violazioni inerenti alla locazione di immobili	30
Dossier Casi e Contabilità	33
Applicazione del ravvedimento operoso alle comunicazioni dei dati delle fatture (spesometro)..	33
Servizi di pulizia negli edifici	39

Bene a sapersi

Libretto famiglia e prestazioni di lavoro occasionale

Le *prestazioni di lavoro occasionale*, di cui all'art. 54 bis della L. 21 giugno 2017, n. 96. di conversione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, costituiscono una particolare attività basata su strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliono intraprendere specifiche attività lavorative in modo sporadico e saltuario.

Ai fini procedurali, gli utilizzatori possono acquisire *prestazioni di lavoro* attraverso il "libretto famiglia", che:

- costituisce uno strumento nominativo e prefinanziato, composto da titoli di pagamento avente valore nominale fissato in € 10,00, così formato:
 - € 8,00, compenso del prestatore;
 - € 1,65, contribuzione lvs alla "gestione separata";
 - € 0,25, premio assicurativo Inail;
 - € 0,10, finanziamento degli oneri gestionali.
- compensa un'attività lavorative di durata non superiore a un'ora;
- può essere acquistato sia mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale "LIFA", sia tramite il "Portale dei pagamenti";
- risulta rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d'impresa.

Le *prestazioni di lavoro occasionale* prevedono i seguenti limiti economici, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono:

- *per ciascun prestatore*, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000,00;
- *per ciascun utilizzatore*, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000,00;
- *per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore*, a compensi di importo non superiore a € 2.500,00.

Tali entità sono riferite ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario e/o di reddito di inclusione.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale.

Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie predette.

Non è possibile fare ricorso *a prestazioni di lavoro occasionali* da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il prestatore ha diritto:

- all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla "gestione separata" (di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335);
e:
- all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le attività che l'utilizzatore può remunerare tramite il "*libretto famiglia*" sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in:

- piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

Per usufruire del libretto famiglia è necessario che l'utilizzatore e il prestatore risultino effettivamente registrati alla piattaforma tramite il *servizio online* dedicato, tenendo presente che le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori, anche tramite Contact center, dai patronati e dagli intermediari muniti di apposita delega.

Anche gli intermediari autorizzati e gli enti di patronato, attraverso la specifica procedura, hanno la possibilità di operare in nome e per conto dell'utilizzatore e/o del prestatore sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante.

In ogni caso, è opportuno puntualizzare che l'utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa:

- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata;
- l'ambito di svolgimento;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.

Entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, l'Inps procede a erogare direttamente i compensi pattuiti a seconda della modalità prescelta dal prestatore all'atto della registrazione.

Sanzioni amministrative per l'omissione degli adempimenti connessi all'applicazione del sistema dell'inversione contabile

Il comma 9-bis del D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 471 prende in considerazione l'operazione che deve essere assoggettata al sistema dell'*inversione contabile* o "*reverse charge*", ma che il cessionario o il committente, soggetto passivo d'imposta, non pone in essere, totalmente o parzialmente, gli adempimenti connessi.

Al riguardo, si pone in rilievo che le violazioni commesse dal committente o dal cessionario nell'ipotesi in cui deve risultare:

- emessa autofattura (ad esempio, per l'acquisto di beni territorialmente rilevante nello Stato da fornitori extraUe);
- integrata la fattura ricevuta dal cedente o dal prestatore, come, a titolo meramente indicativo, per acquisto di rottami da un fornitore nazionale o da un fornitore dell'Unione europea.

Tale violazione del cessionario o del committente è soggetta a una sanzione amministrativa:

- *in misura fissa, da un minimo di € 500,00 fino a un massimo di € 20.000,00*, purché l'omissione degli adempimenti connessi all'inversione contabile non "occulti" l'operazione, che risulta, comunque, dalla contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi (in generale dal libro giornale o, per coloro che tengono la contabilità semplificata, dal registro Iva degli acquisti);
- *in misura proporzionale tra il 5 e il 10% dell'imponibile non documentato, con un minimo di € 1.000,00*, se l'operazione non risulta dalla contabilità.

Per quanto attiene all'individuazione dell'imponibile di riferimento cui deve essere commisurare la sanzione amministrativa, si deve considerare che la violazione, concernente l'irregolare assolvimento dell'Iva a causa dell'erronea applicazione del regime dell'inversione contabile, si realizza, di fatto, quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede, infatti, che il cedente e il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell'imposta relativa alle operazioni attive da «assolvere».

Di conseguenza, si ritiene che la sanzione proporzionale predetta deve essere commisurata all'importo complessivo dell'imponibile inerente alle operazioni soggette all'inversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore. Pertanto, se l'irregolarità si realizza in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate.

Nell'ipotesi in cui l'omissione degli adempimenti connessi all'applicazione del meccanismo dell'*inversione contabile* comporta anche da parte del soggetto passivo d'imposta (cessionario o committente):

- un'infedele dichiarazione;

oppure:

- un'indebita detrazione Iva;

si rendono applicabili anche le ordinarie conseguenze sanzionatorie per la dichiarazione infedele e/o per l'illegittima detrazione dell'Iva, oltre alla predetta specifica sanzione amministrativa.

In concreto, se per effetto dell'omessa doppia registrazione prevista per l'assolvimento del tributo, non si genera il debito Iva connesso alla percentuale di Iva non detraibile, si configura, oltre che una violazione del meccanismo dell'*inversione contabile*, anche la violazione di indebita detrazione e quella di infedele dichiarazione, tenendo presente che anche in assenza di imposta dovuta resta, comunque, applicabile la sanzione in misura fissa - da € 250,00 a € 2.000,00 - disposta dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per le ipotesi in cui nella dichiarazione annuale "*...sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti...per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli...*".

Per quanto attiene agli adempimenti che il cessionario o il committente deve necessariamente assolvere per evitare l'applicazione delle predette situazioni sanzionatorie, quando il cedente o il prestatore non ha correttamente adempiuto agli obblighi di fatturazione di un'operazione soggetta a *reverse charge*.

In particolare, il cessionario o il committente incorre nella *violazione di omessa regolarizzazione di un'operazione soggetta a reverse charge*, quando il cedente o il prestatore:

- non ha emesso o, comunque, inviato al cessionario o il committente il documento fiscale entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione;

oppure:

- ha inviato una fattura irregolare e il cessionario o il committente;

non ha informato l'Ufficio competente entro il trentesimo giorno successivo, procedendo, entro lo stesso periodo:

– all'emissione di fattura ai sensi dell'art. 21 del decreto Iva;

o:

– alla sua regolarizzazione;

nonché all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.

Da quanto accennato, si deduce che, in caso di mancata regolarizzazione di operazioni imponibili, è venuta meno l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di € 250,00, la quale, in ogni caso, continuerà a esplicare effetti esclusivamente per le operazioni non soggette a *reverse charge*.

Le sanzioni ridotte previste dal comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 471 trovano applicazione anche nell'ipotesi di omessa regolarizzazione delle operazioni intracomunitarie, tenendo in considerazione, tuttavia, che la disciplinata procedura di regolarizzazione di cui al disposto normativo richiamato, non sostituisce quella espressamente prevista, in modo specifico, per le operazioni intracomunitarie, con appositi termini e modalità di regolarizzazione.

Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Tuir stabilisce che sussiste la possibilità di detrarre dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a € 2.582,28, degli oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori e delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

I pagamenti devono necessariamente risultare destinati:

- a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;

in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, tenendo in considerazione che per la stessa si deve intendere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Al riguardo, si ritiene necessario porre in rilievo che:

- rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente ha la possibilità di attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici;
- per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- per poter usufruire della detrazione agevolativa predetta è necessario che risultino rispettate le seguenti condizioni:
 - l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
 - il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione, tenendo presente che, attualmente, per poter fruire della detrazione, la stipulazione del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione;
 - l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
 - il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
 - la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.
- la detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori, nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del codice civile e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile;
- in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di € 2.582,28 si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti;
- la detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto

il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi;

- la mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione, nel qual caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale (non si deve tenere conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro);
- la detrazione non compete se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga), nel qual caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate;
- il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per beneficiare della detrazione è indispensabile conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari:

- le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale);
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia;
- le copie delle fatture e/o delle ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Per completezza, si ritiene opportuno precisare che:

- la detrazione spetta solamente relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Ne deriva, di conseguenza, che:
 - *se l'ammontare del mutuo risulti di entità superiore alle spese documentate*, la detrazione non compete sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle medesime;
 - *se per gli anni precedenti si è fruito della detrazione*, è necessario che siano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata;
- in presenza di mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale, *la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge.*

Acquisto e vendita di bitcoin e monete virtuali

Il *bitcoin* è una tipologia di moneta "virtuale" o, meglio, "criptovaluta", utilizzata come "moneta" alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria.

La circolazione dei *bitcoin*, quale mezzo di pagamento si fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e/o di servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge.

Si tratta, conseguentemente, di un sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari (*peer to peer*) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione.

Le criptovalute o i bitcoin, inoltre:

1. *non hanno natura fisica, bensì digitale*, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio *smartphone*), nei quali vengono conservate in "portafogli

elettronici” (cd. *wallet*) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell’intervento di terzi;

2. vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici, in quanto vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di *mining* (letteralmente “estrazione”) e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti “*miner*”.

Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti (*user*), operatori sia economici, sia privati, avviene per mezzo di una applicazione *software*.

Per utilizzare i *bitcoin*, gli utenti devono entrarne in possesso:

- acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
- accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni e/o di servizi.

Gli *user* utilizzano le monete virtuali, in alternativa alle valute tradizionali principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e/o di servizi, ma anche per fini speculativi attraverso piattaforme *on line* che consentono lo scambio di *bitcoin* con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è possibile scambiare *bitcoin* con *euro* al tasso Btc/Euro).

Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative ai *bitcoin* e, in generale, alle valute virtuali, che non è possibile prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14, secondo cui le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale *bitcoin* e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso.

Ne deriva, di conseguenza, che l’attività di intermediazione di valute tradizionali con *bitcoin*, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce una attività rilevante oltre agli effetti dell’Iva anche dell’Ires e dell’Irap.

In particolare, ai fini:

- *del trattamento Iva*, il compenso per l’attività di cessione e acquisto di valuta virtuale (*bitcoin*) in cambio di valuta “tradizionale”, che si deve ritenere pari alla differenza tra l’importo corrisposto dal cliente che intende acquistare/vendere *bitcoin* e la migliore quotazione reperita sul mercato, costituisce una prestazione di servizi esenti ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 3), del decreto Iva;
- *della tassazione diretta*, i componenti di reddito derivanti dall’attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di *bitcoin*, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività devono necessariamente risultare rientranti tra gli elementi di reddito ascrivibile ai ricavi (o ai costi) caratteristici di esercizio dell’attività di intermediazione esercitata che contribuiscono alla formazione della materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini Ires ed Irap ed individuabili nella differenza positiva o negativa risultante a seguito di *affidamento dell’incarico*:
 - *ad acquistare*, tra i prezzi di acquisto sostenuti e i costi di acquisto a cui si è impegnato il cliente;
oppure:
 - *a vendere*, tra i prezzi di vendita praticati dall’istante e ricavi di vendita garantiti al cliente.

Con riferimento, ai *bitcoin* che a fine esercizio sono nella disponibilità a titolo di proprietà del soggetto interessato, si ritiene che gli stessi devono essere valutati secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio e tale valutazione assume rilievo ai fini fiscali ai sensi dell’art. 9 del Tuir e, quindi, è indispensabile fare riferimento al valore normale, intendendosi per tale il valore corrispondente alla quotazione degli stessi *bitcoin* al termine dell’esercizio.

A tal fine potrebbe ben farsi riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme *on line* in cui avvengono le compravendite di *bitcoin*.

Partecipazione del registro delle imprese italiano al sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali

Con il decreto 8 giugno 2017 del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2017, n. 200, è stata regolamentata la interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese.

In pratica, al fine di consentire l'interscambio di dati tra il registro delle imprese italiano e i registri delle imprese unionali nell'ambito del sistema di interconnessione dei registri delle imprese previsto dalla direttiva 2012/17/UE, gli uffici del registro delle imprese provvederanno:

- a dare pubblicità alle succursali, presenti sul territorio italiano, di società aventi sede legale in altri Paesi membri, mediante il sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali («Bris-business registers interconnection system»);
- all'assegnazione, a ciascuna di tali succursali, di un «identificativo unico», che consenta di identificarle in modo inequivocabile nell'ambito del citato sistema Bris;
- alla ricezione immediata, mediante il Bris, sulla posizione in cui sono iscritte le succursali predette, delle informazioni concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di insolvenza o liquidazione di società iscritte nei registri delle imprese di altri Paesi membri, nonché delle informazioni concernenti la cancellazione delle società in ultimo citate. Tale interscambio di informazioni avviene tra i registri delle imprese interessati a titolo gratuito e garantisce che nel caso in cui una società sia stata sciolta o cancellata dal registro, anche le sue succursali siano cancellate nei registri di rispettiva iscrizione, salvo, nel caso dello scioglimento, che sia stata prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa, ai sensi dell'art. 2490, comma 5, del codice civile, secondo modalità tali che non risultano incompatibili con la persistenza di tali succursali;
- all'interscambio dati, attraverso il Bris, nel caso di *fusione transfrontaliera*, in modo che dal registro delle imprese unionale in cui risulta iscritta la società derivante da tale fusione, sia data notizia, ai registri delle imprese in cui risultano iscritte le società che hanno partecipato alla fusione, che la nuova società è divenuta efficace, e che, quindi, risulta possibile procedere alla cancellazione, nei precedenti registri di iscrizione, delle società confluite nel nuovo soggetto;
- all'attribuzione di un «identificativo unico» alle società di capitali iscritte nel registro delle imprese italiano, che consente di identificarle in modo inequivocabile nell'ambito del Bris;
- alla messa a disposizione degli atti e delle notizie relative alle società di capitali, iscritti nel registro delle imprese nazionale, attraverso il Bris, con indicizzazione dei dati e atti stessi in tutte le lingue dei Paesi membri, per una consultazione in tempo reale dei medesimi su tutto il territorio dell'Unione;
- all'applicazione di diritti di segreteria per il rilascio attraverso il Bris delle indicazioni e degli atti predetti, modificati e aggiornati, fatta salva la gratuità dell'acquisizione, attraverso il Bris, dei seguenti dati relativi alle società di capitali iscritte nel registro delle imprese nazionale:
 - denominazione della società;
 - sede legale della società;
 - numero di iscrizione nel registro delle imprese;
- alla condivisione senza indugio delle notizie concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza di società di capitali iscritte nel registro delle imprese nazionale, nonché delle notizie concernenti la cancellazione delle medesime società da detto registro. L'interscambio di tali dati con i registri delle imprese unionali in cui sono iscritte succursali delle società interessate è previsto a titolo gratuito;
- all'adeguamento del registro delle imprese italiano al fine della sua interoperabilità con gli altri registri delle imprese unionali, attraverso la piattaforma centrale europea;
- all'eventuale istituzione di punti di accesso opzionali al Bris;
- all'accesso ai dati e agli atti contenuti nel Bris attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e gli eventuali punti di accesso opzionali.

Ai fini procedurali, si pone in rilievo che, al presente, i registri delle imprese di tutti i Paesi dell'Unione europea, compresi Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono interconnessi.

Redditi e perdite derivanti da operazioni di trading on line e/o opzioni binarie

Si devono considerare deducibili le *minusvalenze* derivanti:

- *da operazioni finanziarie* sul mercato Forex;
e/o:

- *da opzioni binarie* effettuate con broker internazionali attraverso piattaforme online;

tenendo presente, tra l'altro, che in presenza di *opzione per il regime di risparmio amministrato*, i broker esteri non rientrano tra coloro che possono agire come sostituti d'imposta in Italia.

Ne deriva, di conseguenza, che il soggetto interessato o contribuente è tenuto a dichiarare nel modello Redditi i redditi derivanti da tali rapporti.

Al riguardo, è opportuno tenere in considerazione che l'interpretazione della disciplina fiscale delle operazioni finanziarie non può prescindere dalle disposizioni civilistiche che regolano le medesime, per cui si deve necessariamente ritenere che anche i redditi derivanti dalle *opzioni binarie* rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 67, comma 1, lettera *c-quater*), del Tuir, i cui redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d'impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 26%.

Ai fini del calcolo dell'imponibile, per disposto di cui all'art. 68, comma 8, del Tuir, "*i redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati*".

Ne deriva, di conseguenza, che è necessario rilevare tali proventi nel quadro RT del Modello Redditi-PF e autoliquidare l'imposta eventualmente dovuta, mentre, l'eventuale eccedenza delle minusvalenze risultante nel medesimo quadro RT potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nei quattro periodi d'imposta successivi.

In concreto, poiché i *broker* esteri non sono uno dei soggetti che possono agire come sostituti d'imposta in Italia, compete al contribuente indicare i *redditi diversi* derivanti dai rapporti in argomento nel quadro RT – denominato "Plusvalenze di natura finanziaria" del modello Redditi-PF, tenendo presente che le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla sezione II devono essere dichiarate in modo specifico.

Ai fini del calcolo delle plusvalenze/minusvalenze, il soggetto interessato o contribuente si deve necessariamente avvalere delle certificazioni rilasciate dai *broker* esteri, che devono anche essere conservate ai fini di un eventuale riscontro richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria.

Per completezza, si ritiene opportuno puntualizzare che, ricorrendone i presupposti, i rapporti detenuti con i *broker* esteri rientrano tra *i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato*, e, quindi, come tali devono risultare:

- *annotati nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi*, in quanto tali rapporti sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227);
- *assoggettati all'Ivafe-imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero*.

Agenda

Scadenario dall'1 al 15 Ottobre 2017

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° ottobre 2014-30 settembre 2015 e 1° ottobre 2015-30 settembre 2016, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° ottobre 2015-30 settembre 2016 e 1° ottobre 2016-30 settembre 2017, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
2	ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita: – <i>per la fine del corrente mese di ottobre</i> , inizia il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata); – <i>per la fine del prossimo mese di novembre</i> , inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata); mediante versamento utilizzando il modello F24.	
2	ASSISTENZA FISCALE-ENTITÀ ACCONTO D'IMPOSTA Comunicazione al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), da parte dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, per richiedere, a norma del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nonché tenendo in considerazione le precisazioni di cui alla circolare 14 marzo 2011, n. 14/E, di non effettuare o di determinare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3 la seconda o unica rata o quota di acconto per l'anno solare in corso.	
2	CESSIONE O ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI O TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE Termine per procedere a porre in essere la cessione o l'assegnazione ai soci di beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o la cessione o l'assegnazione ai soci di beni mobili registrati (non strumentali all'attività propria dell'impresa) <i>oppure, se ne ricorrono le condizioni</i> , la trasformarsi in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.	
2	DENUNCIA TELEMATICA INPS-DATORI DI LAVORO E CONSULENTI INTERMEDIARI I datori di lavoro e i consulenti intermediari, <i>se ne ricorrono le condizioni</i> , devono procedere alla presentazione telematica del flusso Uniemens individuale costituente l'aggregato dei dati <i>relativi alla contribuzione del precedente mese di</i>	

	agosto.	
2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ Pagamento, nell'ipotesi di rateizzazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, della quarta ed ultima quota annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità.	
2	IVA-ISTANZA DI RIMBORSO DA PARTE DI SOGGETTI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA Scade il termine per procedere alla presentazione telematica al soggetto competente del proprio Stato da parte soggetti residenti in altri Stati comunitari della richiesta di rimborso dell'Iva assolta in Italia in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel corso del periodo d'imposta precedente.	
2	IVA-ISTANZA DI RIMBORSO DA PARTE DI SOGGETTI IVA RESIDENTI IN ISRAELE, NORVEGIA O SVIZZERA Scade il termine per i soggetti Iva residenti in Israele, Norvegia e Svizzera, per procedere alla presentazione al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate della richiesta su modello "Iva 79", al fine di ottenere il rimborso dell'Iva assolta in Italia sull'acquisto o importazione di beni mobili e servizi nel corso del periodo d'imposta precedente.	
2	IVA-ISTANZA DI RIMBORSO DA PARTE DI SOGGETTI STABILITI IN ITALIA I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato hanno la possibilità di procedere alla presentazione, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate della richiesta di rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro dell'Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel corso del periodo d'imposta precedente.	
2	LIBRO UNICO DEL LAVORO Scade il termine per procedere ad effettuare la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi <i>al precedente mese di agosto</i> .	
2	LOCAZIONI-DENUNCIA PER REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE ED ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto <i>che hanno optato per il regime della "cedolare secca"</i> devono procedere alla presentazione della denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze aventi decorrenza dal giorno 1° settembre scorso (anche se la data della stipulazione del contratto è successiva), nonché dell'esercizio dell'opzione per la cedolare secca.	
2	OPERATORI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO Presentazione da parte di tutti i soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o persone giuridiche che hanno effettuato <i>nel corso del precedente mese di agosto</i> transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello Stato o con l'estero, della dichiarazione delle operazioni di valore pari o superiore a € 12.500,00.	
2	PREU-PRELIEVO UNICO ERARIALE-SOMME GIOCATE Per i concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del Tulp, collegati alla rete telematica, a norma del D.M. 1° luglio 2010, scade il termine per procedere ad eseguire la comunicazione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli dell'entità delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.	

2	<p>RISCONTRO AI CONTROLLI FORMALI SULLE DICHIARAZIONI 2015 E LETTERE DI COMPLIANCE</p> <p>Per i contribuenti e/o per gli intermediari, scade il termine per rispondere sia alle richieste di documentazione per i controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi, sia per le comunicazioni inviate nei mesi di maggio, giugno e nei primi giorni di luglio 2017 inerenti a varie tipologie di reddito e ai dati degli studi di settore presentati dai contribuenti per il triennio 2013-2015.</p>	
2	<p>ROTTAMAZIONE LITI FISCALI PENDENTI</p> <p>Entro la data in esame i contribuenti interessati possono procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>a presentare, per ciascuna controversia autonoma, distinta domanda di definizione esente da bollo, tenendo in considerazione che se si sono avvalsi della rottamazione dei ruoli aderendo entro il 21 aprile 2017, sussiste la possibilità di definizione agevolata delle liti solo unitamente a quella sulla definizione agevolata dei ruoli e delle cartelle di riscossione;</i> • <i>ad eseguire il pagamento dell'intero importo dovuto o della prima rata di entità pari al 40% del totale delle somme dovute (la seconda rata deve essere pagata entro il 30 novembre 2017 di entità pari all'ulteriore 40% e la terza rata, per il residuo 20%, deve risultare corrisposta entro il 30 giugno 2018).</i> 	
2	<p>ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E DELLE CARTELLE-VERSAMENTO DELLA RATA</p> <p>Per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli e/o delle cartelle di pagamento optando per il pagamento rateale, scade il termine per procedere al pagamento della rata scaduta alla fine del mese di settembre 2017.</p>	
2	<p>SCHEDA CARBURANTI-RILEVAZIONE CHILOMETRI</p> <p>Il soggetto intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell'esercizio di impresa deve procedere sia alla rilevazione dei chilometri dall'apposito dispositivo esistente nel veicolo per il mese di settembre 2017, sia all'annotazione sulla scheda carburanti (mensile o trimestrale).</p>	
2	<p>SOGGETTI IRES-VERSAMENTO IMPOSTE INERENTI AL MODELLO REDDITI SC</p> <p>Pagamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi (<i>modello Redditi SC</i>), <i>se ne ricorrono le condizioni</i>, da parte dei soggetti Ires (<i>società di capitali ed enti commerciali residenti</i>) con esercizio sociale o periodo d'imposta che si è chiuso alla fine dello scorso mese di marzo (senza maggiorazioni) o del mese di febbraio (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
2	<p>SOGGETTI IVA EXTRACOMUNITARI CHE HANNO ADERITO AL REGIME DEL MOSS-MINI ONE SHOP SHOP</p> <p>Per i soggetti Iva extracomunitari che hanno aderito al regime del <i>Moss-Mini One Shop Shop</i> (Mini sportello unico), scade il termine per procedere alla presentazione all'Agenzia delle entrate della richiesta tendente all'ottenimento del rimborso dell'Iva del periodo d'imposta precedente relativa agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi effettuati in Italia inerenti ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, nonché sulle importazioni di beni.</p>	
2	<p>TASSE AUTOMOBILISTICHE-RINNOVO</p> <p>I proprietari di autovetture e autoveicoli devono procedere al pagamento della tassa per autovetture e autoveicoli il cui precedente periodo di validità della tassa automobilistica è scaduto alla fine <i>del precedente mese di agosto</i>.</p>	
2	<p>VERSAMENTO RATA CONTRIBUZIONE INPS ARTIGIANI E COMMERCianti</p> <p>Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti <i>non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento:</p>	

	<ul style="list-style-type: none">- entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, se anche titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, dell'eventuale rata o quota dei contributi Ivs a saldo dell'anno solare precedente e del primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;- entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, se anche titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale rata o quota dei contributi Ivs a saldo dell'anno solare precedente e del primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; mediante versamento utilizzando il modello F24	
2	<p>VERSAMENTO RATA IMPOSTA SOSTITUTIVA-CEDOLARE SECCA</p> <p>I locatori, persone fisiche <i>non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale devono procedere alla corresponsione, se hanno effettuato il primo versamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, se titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, dell'eventuale rata o quota dell'imposta sostitutiva nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;- entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, se titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale rata o quota dell'imposta sostitutiva nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; mediante versamento utilizzando il modello F24.	
2	<p>VERSAMENTO RATA IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO</p> <p>Se ne ricorrono i presupposti, per i <i>contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, se titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, dell'eventuale rata o quota dell'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;- entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, se titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale rata o quota dell'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; mediante versamento utilizzando il modello F24.	
2	<p>VERSAMENTO RATA IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO</p> <p>Se ne ricorrono i presupposti, per i <i>contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, se titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, dell'eventuale rata o quota dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle	

	<p>dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, se titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale rata o quota dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;</i> <p>mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
2	<p>VERSAMENTO RATA SOMME DOVUTE INERENTI DICHIARAZIONE REDDITI-MODELLO REDDITI-PF</p> <p>Pagamento, da parte dei <i>contribuenti</i> persone fisiche <i>non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, se titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, dell'eventuale rata o quota delle somme dovute risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;</i>- <i>entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, se titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale rata o quota delle somme dovute risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;</i> <p>mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
2	<p>VERSAMENTO RATA SOMME DOVUTE INERENTI DICHIARAZIONE REDDITI-MODELLO REDDITI-SC</p> <p>Pagamento, da parte dei soggetti <i>Ires non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, se titolari di redditi d'impresa, dell'eventuale rata o quota delle somme dovute risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;</i>- <i>entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, se titolari di redditi d'impresa, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale rata o quota delle somme dovute risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;</i> <p>mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
2	<p>VOLUNTARY DISCLOSURE-BIS-INVIO DOCUMENTAZIONE</p> <p>Per i soggetti persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, scade il termine per procedere alla presentazione, esclusivamente per via telematica, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, della inerente documentazione a supporto della relazione di accompagnamento all'istanza, nonché, se del caso, dell'eventuale integrazione dell'istanza presentata.</p>	

2	<p>VOLUNTARY DISCLOSURE-BIS-VERSAMENTO SOMME DOVUTE OPPURE DELLA PRIMA RATA</p> <p>Per i contribuenti che si sono avvalsi avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, scade il termine per procedere al versamento integrale delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi <i>oppure</i> se hanno deciso di rateizzare tale somma, alla data in esame, scade il termine per corrispondere la prima delle tre rate mensili delle somme dovute a seguito della domanda di adesione alla procedura di collaborazione volontaria internazionale (c.d. “<i>voluntary disclosure estera</i>”) e/o alla procedura di collaborazione volontaria nazionale (c.d. “<i>voluntary disclosure interna</i>”).</p>
3	<p>PREU-PRELIEVO UNICO ERARIALE-SOMME GIOCATE</p> <p>Per i concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del Tulp, collegati alla rete telematica, a norma del D.M. 23 aprile 2007, scade il termine per procedere ad eseguire la comunicazione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli dell’entità delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.</p>
5	<p>ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO</p> <p>I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all’emissione e all’annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.</p>
5	<p>IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ANNOTAZIONE ABBONAMENTI</p> <p>Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l’annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.</p>
6	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ</p> <p>Invio all’Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità <i>del mese precedente</i> da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici; - <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nella fabbricazione di aromi; - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra; - <i>destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati)</i>, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
6	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D’IMPOSTA</p> <p>Invio all’Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d’imposta ed agli accrediti d’imposta utilizzati nel corso <i>del mese precedente</i> da parte sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore prodotti energetici, sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli.</p>
10	<p>AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI</p> <p>Invio all’Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità <i>dello scorso mese di</i></p>

	<p><i>agosto (secondo mese precedente a quello in corso)</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.</p>	
10	<p>FONDO ANTONIO PASTORE-CONTRIBUZIONE Versamento trimestrale da parte delle aderenti aziende di commercio, alberghiero, spedizione e trasporto dei premi dovuti per l'assicurazione polivalente supplementare ex Previr (Fondo Antonio Pastore) a favore e nell'interesse dei dirigenti in servizio presso le predette aziende ed altre iscritte al Fondo di previdenza Mario Negri.</p>	
10	<p>FONDO FASDAC MARIO BESUSSO-CONTRIBUZIONE Versamento trimestrale dei contributi assistenziali dovuti al Fasdac "Mario Besusso", che è il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime.</p>	
10	<p>FONDO MARIO NEGRI-CONTRIBUZIONE Pagamento trimestrale, da parte delle aziende datrici di lavoro interessate, dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, <i>nonché</i> dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.</p>	
10	<p>LAVORATORI DOMESTICI-CONTRIBUTI Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici <i>per il precedente trimestre solare (mesi di luglio, agosto e settembre)</i>, la cui determinazione deve avvenire in relazione all'orario di lavoro svolto (inferiore o superiore alle 24 ore settimanali).</p>	
13	<p>ESERCENTI I DEPOSITI COMMERCIALI NEL SETTORE DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese di agosto (secondo mese precedente a quello in corso)</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.</p>	
14	<p>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionari di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 773/1931 (Tulps), devono procedere al pagamento della rata di competenza utilizzando il modello F24.</p>	

15

FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA

I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, *eventualmente anche in forma semplificata*, inerenti:

- alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;
- alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente;
- alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;
- alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;
- alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto.

N.B.: si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.

Indici & dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR¹

(fonte individuativa dati: Istat)

Mesi anno 2016	Tfr maturato nel periodo		Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
	dal	al						
Gennaio	15 gen.	14 feb.	99,7	-0,2	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	99,5	-0,4	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,500	0,500000
Maggio	15 mag.	14 giu.	99,7	-0,2	0,000000	0,000000	0,625	0,625000
Giugno	15 giu.	14 lug.	99,9	0,0	0,000000	0,000000	0,750	0,750000
Luglio	15 lug.	14 ago.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	0,875	0,945093
Agosto	15 ago.	14 set.	100,2	0,3	0,293645	0,220234	1,000	1,220234
Settembre	15 set.	14 ott.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,125	1,195093
Ottobre	15 ott.	14 nov.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,250	1,320093
Novembre	15 nov.	14 dic.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,375	1,445093
Dicembre	15 dic.	14 gen.	100,3	0,4	0,393738	0,295304	1,500	1,795304
Mesi anno 2017	Tfr maturato nel periodo		Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
	dal	al						
Gennaio	15 gen.	14 feb.	100,6	0,3	0,299103	0,224327	0,125	0,349327
Febbraio	15 feb.	14 mar.	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,250	0,773430
Marzo	15 mar.	14 apr.	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,375	0,898430
Aprile	15 apr.	14 mag.	101,3	1,0	0,997009	0,747757	0,500	1,247757
Maggio	15 mag.	14 giu.	101,1	0,8	0,797607	0,598205	0,625	1,223205
Giugno	15 giu.	14 lug.	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,750	1,273430
Luglio	15 lug.	14 ago.	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,875	1,398430
Agosto	15 ago.	14 set.	101,4	1,1	1,096710	0,822532	1,000	1,822532

Modalità calcolo coefficiente di rivalutazione del Tfr - trattamento di fine rapporto

Nel mese di agosto 2017 il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate è risultato pari a **"1,822532"**.

Per individuare tale coefficiente si deve fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, escludendo i "tabacchi lavorati", tenendo presente che, per il mese in argomento, si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice di dicembre 2016 (100,3) e quello oggetto di rivalutazione (101,4), pari a "1,1" [101,4 - 100,3], che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione che risulta pari a: 1,096710 [(101,4 : 100,3) x 100];
- a ridurre il valore dell'incidenza percentuale predetta al 75% e cioè da "1,096710" a "0,822532" (75% di 1,096710);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese in esame è pari alla "1,000" [0,125 x 8];

in modo da pervenire all'individuazione del coefficiente di rivalutazione da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del Tfr pari a **"1,822532"** [0,822532 + 1,000].

¹ Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2017.

Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storiche²

Mese	Periodo di riferimento	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Gennaio	15/1-14/2	0,349327	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000	0,352618
Febbraio	15/2-14/3	0,773430	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000	0,648331
Marzo	15/3-14/4	0,898430	0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000	1,171662
Aprile	15/4-14/5	1,247757	0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286	1,467375
Maggio	15/5-14/6	1,223205	0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572	1,990706
Giugno	15/6-14/7	1,273430	0,750000	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097	2,457132
Luglio	15/7-14/8	1,398430	0,945093	1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097	2,923558
Agosto	15/8-14/9	1,822532	1,220234	1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907	3,105463
Settembre	15/9-14/10		1,195093	1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859	3,059750
Ottobre	15/10-14/11		1,320093	1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621	3,184750
Novembre	15/11-14/12		1,445093	1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383	3,025228
Dicembre	15/12-14/1		1,795304	1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907	3,036419

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati³

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	100,3	99,9
2017	100,6	101,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4					

² Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2017.

³ Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2017.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente⁴

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4
2017	0,9	1,5	1,4	1,7	1,4	1,1	1,0	1,2				

⁴ Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2017.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti⁵

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
2016	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,4
2017	1,2	1,3	1,1	1,3	1,0	0,8	0,9	1,1				

⁵ Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2017.

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di luglio 2017⁶

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	49,032	48,010	46,675	42,840	40,831	38,335	37,139	35,204	33,474	33,567	35,097	36,205	39,002
1948	36,852	37,248	36,277	36,143	36,613	36,906	38,781	37,237	36,345	36,885	36,639	36,293	36,836
1949	35,796	35,989	35,831	35,322	35,356	35,760	36,783	36,345	36,523	37,347	37,253	37,540	36,303
1950	37,686	37,590	38,111	37,551	37,490	36,998	36,992	36,350	35,640	36,076	35,710	35,625	36,799
1951	35,126	34,509	34,322	33,563	33,523	33,081	33,094	33,211	33,224	33,133	32,930	32,947	33,540
1952	33,050	32,688	32,591	32,437	32,313	32,100	32,023	32,007	31,778	31,718	31,679	31,798	32,173
1953	31,846	31,786	31,790	31,482	31,295	31,207	31,679	31,770	31,627	31,505	31,353	31,427	31,560
1954	31,384	31,253	31,346	31,149	30,756	30,504	30,394	30,424	30,467	30,519	30,380	30,336	30,733
1955	30,347	30,416	30,347	30,098	29,826	29,627	29,735	29,686	29,776	29,783	29,658	29,461	29,896
1956	29,257	28,871	28,533	28,360	28,212	28,328	28,392	28,379	28,303	28,459	28,427	28,275	28,478
1957	28,000	28,168	28,306	28,325	28,224	28,168	27,997	27,972	27,843	27,618	27,424	27,268	27,938
1958	26,995	27,107	27,069	26,648	26,374	26,196	26,262	26,382	26,467	26,724	26,820	26,954	26,662
1959	26,849	26,926	27,000	26,951	26,877	26,883	26,914	26,874	26,744	26,567	26,401	26,319	26,772
1960	26,110	26,215	26,311	26,264	26,153	26,051	25,981	26,024	26,046	26,038	25,918	25,849	26,080
1961	25,645	25,632	25,616	25,462	25,373	25,332	25,363	25,314	25,239	25,201	25,012	24,897	25,340
1962	24,674	24,650	24,507	24,202	24,202	24,087	23,996	24,042	23,928	23,838	23,749	23,506	24,110
1963	23,120	22,706	22,605	22,484	22,484	22,484	22,504	22,464	22,247	22,035	22,035	21,901	22,425
1964	21,695	21,639	21,547	21,456	21,366	21,169	21,046	21,011	20,925	20,804	20,719	20,635	21,169
1965	20,535	20,501	20,452	20,402	20,337	20,288	20,223	20,207	20,175	20,159	20,143	20,063	20,288
1966	20,000	20,000	19,984	19,921	19,874	19,890	19,874	19,890	19,890	19,828	19,766	19,704	19,890
1967	19,654	19,674	19,635	19,596	19,557	19,519	19,481	19,443	19,367	19,386	19,386	19,386	19,500
1968	19,311	19,329	19,311	19,273	19,255	19,273	19,292	19,273	19,236	19,217	19,199	19,125	19,255
1969	19,070	19,070	18,997	18,907	18,871	18,800	18,676	18,624	18,571	18,485	18,417	18,332	18,729
1970	18,231	18,098	18,049	17,967	17,903	17,871	17,838	17,791	17,649	17,571	17,478	17,401	17,823
1971	17,337	17,287	17,203	17,154	17,055	17,006	16,942	16,909	16,798	16,719	16,672	16,641	16,974
1972	16,548	16,457	16,411	16,366	16,261	16,173	16,100	16,013	15,856	15,647	15,538	15,498	16,071
1973	15,311	15,168	15,040	14,864	14,657	14,561	14,490	14,419	14,350	14,190	14,033	13,805	14,561
1974	13,626	13,400	13,019	12,859	12,676	12,437	12,141	11,898	11,521	11,287	11,118	11,022	12,190
1975	10,894	10,769	10,756	10,609	10,540	10,435	10,374	10,320	10,225	10,098	10,013	9,918	10,404
1976	9,820	9,660	9,460	9,187	9,033	8,992	8,938	8,863	8,707	8,423	8,247	8,146	8,929
1977	8,117	7,937	7,819	7,738	7,638	7,567	7,510	7,460	7,379	7,301	7,195	7,160	7,561
1978	7,092	7,020	6,949	6,874	6,801	6,744	6,693	6,664	6,575	6,503	6,447	6,401	6,724
1979	6,279	6,188	6,112	6,013	5,937	5,878	5,825	5,768	5,630	5,502	5,431	5,344	5,809
1980	5,173	5,085	5,039	4,961	4,917	4,871	4,790	4,742	4,643	4,565	4,471	4,414	4,795
1981	4,356	4,278	4,218	4,159	4,102	4,060	4,026	4,000	3,944	3,867	3,803	3,764	4,040
1982	3,715	3,666	3,633	3,600	3,560	3,526	3,475	3,413	3,365	3,300	3,258	3,236	3,472
1983	3,191	3,149	3,120	3,088	3,058	3,041	3,012	3,001	2,962	2,913	2,884	2,870	3,020
1984	2,836	2,806	2,786	2,767	2,751	2,736	2,726	2,719	2,699	2,672	2,655	2,638	2,731
1985	2,610	2,584	2,566	2,544	2,529	2,516	2,508	2,503	2,492	2,463	2,445	2,429	2,515
1986	2,418	2,402	2,393	2,386	2,377	2,368	2,368	2,363	2,357	2,344	2,335	2,328	2,370

⁶ Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2017.

Circ. n. 18/2017
Periodo 1-15 Ottobre 2017

1987	2,313	2,305	2,296	2,290	2,282	2,274	2,267	2,261	2,245	2,225	2,219	2,216	2,265
1988	2,204	2,198	2,189	2,181	2,175	2,168	2,162	2,153	2,142	2,126	2,108	2,101	2,158
1989	2,085	2,068	2,058	2,044	2,036	2,026	2,021	2,018	2,009	1,989	1,982	1,972	2,025
1990	1,960	1,947	1,939	1,932	1,926	1,919	1,912	1,899	1,889	1,873	1,861	1,854	1,908
1991	1,841	1,824	1,819	1,811	1,805	1,795	1,792	1,787	1,779	1,765	1,753	1,748	1,793
1992	1,735	1,730	1,723	1,716	1,707	1,701	1,698	1,697	1,691	1,682	1,672	1,669	1,701
1993	1,663	1,657	1,653	1,647	1,641	1,633	1,626	1,625	1,623	1,613	1,605	1,605	1,633
1994	1,596	1,590	1,587	1,583	1,577	1,574	1,569	1,567	1,562	1,554	1,548	1,542	1,571
1995	1,537	1,524	1,512	1,504	1,495	1,487	1,486	1,481	1,477	1,469	1,460	1,458	1,491
1996	1,456	1,452	1,448	1,439	1,434	1,431	1,434	1,432	1,428	1,427	1,423	1,421	1,435
1997	1,419	1,417	1,416	1,415	1,411	1,411	1,411	1,411	1,408	1,404	1,400	1,400	1,411
1998	1,396	1,392	1,392	1,390	1,387	1,386	1,386	1,384	1,383	1,381	1,379	1,379	1,386
1999	1,378	1,376	1,373	1,368	1,365	1,365	1,363	1,363	1,359	1,357	1,352	1,351	1,364
2000	1,349	1,343	1,340	1,338	1,335	1,330	1,328	1,328	1,325	1,322	1,316	1,315	1,330
2001	1,309	1,305	1,303	1,299	1,295	1,293	1,293	1,293	1,292	1,289	1,287	1,285	1,295
2002	1,280	1,276	1,272	1,269	1,267	1,265	1,264	1,261	1,259	1,256	1,253	1,252	1,265
2003	1,247	1,245	1,240	1,238	1,237	1,236	1,233	1,231	1,228	1,227	1,224	1,224	1,234
2004	1,222	1,218	1,217	1,214	1,212	1,209	1,208	1,206	1,206	1,206	1,203	1,203	1,210
2005	1,203	1,200	1,198	1,194	1,192	1,190	1,187	1,185	1,184	1,182	1,182	1,181	1,190
2006	1,178	1,175	1,173	1,170	1,167	1,166	1,163	1,161	1,161	1,163	1,162	1,161	1,167
2007	1,160	1,158	1,156	1,154	1,151	1,148	1,145	1,143	1,143	1,140	1,136	1,131	1,147
2008	1,128	1,125	1,119	1,117	1,111	1,106	1,101	1,100	1,103	1,103	1,107	1,109	1,111
2009	1,111	1,109	1,109	1,106	1,104	1,102	1,102	1,098	1,101	1,100	1,100	1,098	1,103
2010	1,096	1,095	1,092	1,088	1,088	1,088	1,084	1,081	1,084	1,082	1,081	1,077	1,086
2011	1,073	1,070	1,066	1,061	1,060	1,058	1,055	1,052	1,052	1,048	1,047	1,044	1,057
2012	1,040	1,036	1,032	1,027	1,028	1,026	1,025	1,021	1,021	1,021	1,023	1,020	1,026
2013	1,018	1,018	1,016	1,016	1,016	1,014	1,013	1,009	1,013	1,014	1,017	1,014	1,015
2014	1,012	1,013	1,013	1,011	1,012	1,011	1,012	1,010	1,014	1,013	1,015	1,015	1,013
2015	1,020	1,017	1,015	1,014	1,013	1,012	1,013	1,011	1,015	1,013	1,015	1,015	1,014
2016	1,017	1,019	1,018	1,018	1,017	1,015	1,014	1,012	1,014	1,014	1,014	1,011	1,015
2017	1,008	1,004	1,004	1,001	1,003	1,004	1,004	1,000					

Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di luglio 2017⁷

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.803,2	4.701,0	4.567,5	4.184,0	3.983,1	3.733,5	3.613,9	3.420,4	3.247,4	3.256,7	3.409,7	3.520,5	3.800,2
1948	3.585,2	3.624,8	3.527,7	3.514,3	3.561,3	3.590,6	3.778,1	3.623,7	3.534,5	3.588,5	3.563,9	3.529,3	3.583,6
1949	3.479,6	3.498,9	3.483,1	3.432,2	3.435,6	3.476,0	3.578,3	3.534,5	3.552,3	3.634,7	3.625,3	3.654,0	3.530,3
1950	3.668,6	3.659,0	3.711,1	3.655,1	3.649,0	3.599,8	3.599,2	3.535,0	3.464,0	3.507,6	3.471,0	3.462,5	3.579,9
1951	3.412,6	3.350,9	3.332,2	3.256,3	3.252,3	3.208,1	3.209,4	3.221,1	3.222,4	3.213,3	3.193,0	3.194,7	3.254,0
1952	3.205,0	3.168,8	3.159,1	3.143,7	3.131,3	3.110,0	3.102,3	3.100,7	3.077,8	3.071,8	3.067,9	3.079,8	3.117,3
1953	3.084,6	3.078,6	3.079,0	3.048,2	3.029,5	3.020,7	3.067,9	3.077,0	3.062,7	3.050,5	3.035,3	3.042,7	3.056,0
1954	3.038,4	3.025,3	3.034,6	3.014,9	2.975,6	2.950,4	2.939,4	2.942,4	2.946,7	2.951,9	2.938,0	2.933,6	2.973,3
1955	2.934,7	2.941,6	2.934,7	2.909,8	2.882,6	2.862,7	2.873,5	2.868,6	2.877,6	2.878,3	2.865,8	2.846,1	2.889,6
1956	2.825,7	2.787,1	2.753,3	2.736,0	2.721,2	2.732,8	2.739,2	2.737,9	2.730,3	2.745,9	2.742,7	2.727,5	2.747,8
1957	2.700,0	2.716,8	2.730,6	2.732,5	2.722,4	2.716,8	2.699,7	2.697,2	2.684,3	2.661,8	2.642,4	2.626,8	2.693,8
1958	2.599,5	2.610,7	2.606,9	2.564,8	2.537,4	2.519,6	2.526,2	2.538,2	2.546,7	2.572,4	2.582,0	2.595,4	2.566,2
1959	2.584,9	2.592,6	2.600,0	2.595,1	2.587,7	2.588,3	2.591,4	2.587,4	2.574,4	2.556,7	2.540,1	2.531,9	2.577,2
1960	2.511,0	2.521,5	2.531,1	2.526,4	2.515,3	2.505,1	2.498,1	2.502,4	2.504,6	2.503,8	2.491,8	2.484,9	2.508,0
1961	2.464,5	2.463,2	2.461,6	2.446,2	2.437,3	2.433,2	2.436,3	2.431,4	2.423,9	2.420,1	2.401,2	2.389,7	2.434,0
1962	2.367,4	2.365,0	2.350,7	2.320,2	2.320,2	2.308,7	2.299,6	2.304,2	2.292,8	2.283,8	2.274,9	2.250,6	2.311,0
1963	2.212,0	2.170,6	2.160,5	2.148,4	2.148,4	2.148,4	2.150,4	2.146,4	2.124,7	2.103,5	2.103,5	2.090,1	2.142,5
1964	2.069,5	2.063,9	2.054,7	2.045,6	2.036,6	2.016,9	2.004,6	2.001,1	1.992,5	1.980,4	1.971,9	1.963,5	2.016,9
1965	1.953,5	1.950,1	1.945,2	1.940,2	1.933,7	1.928,8	1.922,3	1.920,7	1.917,5	1.915,9	1.914,3	1.906,3	1.928,8
1966	1.900,0	1.900,0	1.898,4	1.892,1	1.887,4	1.889,0	1.887,4	1.889,0	1.889,0	1.882,8	1.876,6	1.870,4	1.889,0
1967	1.865,4	1.867,4	1.863,5	1.859,6	1.855,7	1.851,9	1.848,1	1.844,3	1.836,7	1.838,6	1.838,6	1.838,6	1.850,0
1968	1.831,1	1.832,9	1.831,1	1.827,3	1.825,5	1.827,3	1.829,2	1.827,3	1.823,6	1.821,7	1.819,9	1.812,5	1.825,5
1969	1.807,0	1.807,0	1.799,7	1.790,7	1.787,1	1.780,0	1.767,6	1.762,4	1.757,1	1.748,5	1.741,7	1.733,2	1.772,9
1970	1.723,1	1.709,8	1.704,9	1.696,7	1.690,3	1.687,1	1.683,8	1.679,1	1.664,9	1.657,1	1.647,8	1.640,1	1.682,3
1971	1.633,7	1.628,7	1.620,3	1.615,4	1.605,5	1.600,6	1.594,2	1.590,9	1.579,8	1.571,9	1.567,2	1.564,1	1.597,4
1972	1.554,8	1.545,7	1.541,1	1.536,6	1.526,1	1.517,3	1.510,0	1.501,3	1.485,6	1.464,7	1.453,8	1.449,8	1.507,1
1973	1.431,1	1.416,8	1.404,0	1.386,4	1.365,7	1.356,1	1.349,0	1.341,9	1.335,0	1.319,0	1.303,3	1.280,5	1.356,1
1974	1.262,6	1.240,0	1.201,9	1.185,9	1.167,6	1.143,7	1.114,1	1.089,8	1.052,1	1.028,7	1.011,8	1.002,2	1.119,0
1975	989,4	976,9	975,6	960,9	954,0	943,5	937,4	932,0	922,5	909,8	901,3	891,8	940,4
1976	882,0	866,0	846,0	818,7	803,3	799,2	793,8	786,3	770,7	742,3	724,7	714,6	792,9
1977	711,7	693,7	681,9	673,8	663,8	656,7	651,0	646,0	637,9	630,1	619,5	616,0	656,1
1978	609,2	602,0	594,9	587,4	580,1	574,4	569,3	566,4	557,5	550,3	544,7	540,1	572,4
1979	527,9	518,8	511,2	501,3	493,7	487,8	482,5	476,8	463,0	450,2	443,1	434,4	480,9
1980	417,3	408,5	403,9	396,1	391,7	387,1	379,0	374,2	364,3	356,5	347,1	341,4	379,5
1981	335,6	327,8	321,8	315,9	310,2	306,0	302,6	300,0	294,4	286,7	280,3	276,4	304,0
1982	271,5	266,6	263,3	260,0	256,0	252,6	247,5	241,3	236,5	230,0	225,8	223,6	247,2
1983	219,1	214,9	212,0	208,8	205,8	204,1	201,2	200,1	196,2	191,3	188,4	187,0	202,0
1984	183,6	180,6	178,6	176,7	175,1	173,6	172,6	171,9	169,9	167,2	165,5	163,8	173,1
1985	161,0	158,4	156,6	154,4	152,9	151,6	150,8	150,3	149,2	146,3	144,5	142,9	151,5
1986	141,8	140,2	139,3	138,6	137,7	136,8	136,8	136,3	135,7	134,4	133,5	132,8	137,0

⁷ Elaborazione dati aggiornata al 14 settembre 2017.

Circ. n. 18/2017
Periodo 1-15 Ottobre 2017

1987	131,3	130,5	129,6	129,0	128,2	127,4	126,7	126,1	124,5	122,5	121,9	121,6	126,5
1988	120,4	119,8	118,9	118,1	117,5	116,8	116,2	115,3	114,2	112,6	110,8	110,1	115,8
1989	108,5	106,8	105,8	104,4	103,6	102,6	102,1	101,8	100,9	98,9	98,2	97,2	102,5
1990	96,0	94,7	93,9	93,2	92,6	91,9	91,2	89,9	88,9	87,3	86,1	85,4	90,8
1991	84,1	82,4	81,9	81,1	80,5	79,5	79,2	78,7	77,9	76,5	75,3	74,8	79,3
1992	73,5	73,0	72,3	71,6	70,7	70,1	69,8	69,7	69,1	68,2	67,2	66,9	70,1
1993	66,3	65,7	65,3	64,7	64,1	63,3	62,6	62,5	62,3	61,3	60,5	60,5	63,3
1994	59,6	59,0	58,7	58,3	57,7	57,4	56,9	56,7	56,2	55,4	54,8	54,2	57,1
1995	53,7	52,4	51,2	50,4	49,5	48,7	48,6	48,1	47,7	46,9	46,0	45,8	49,1
1996	45,6	45,2	44,8	43,9	43,4	43,1	43,4	43,2	42,8	42,7	42,3	42,1	43,5
1997	41,9	41,7	41,6	41,5	41,1	41,1	41,1	41,1	40,8	40,4	40,0	40,0	41,1
1998	39,6	39,2	39,2	39,0	38,7	38,6	38,6	38,4	38,3	38,1	37,9	37,9	38,6
1999	37,8	37,6	37,3	36,8	36,5	36,5	36,3	36,3	35,9	35,7	35,2	35,1	36,4
2000	34,9	34,3	34,0	33,8	33,5	33,0	32,8	32,8	32,5	32,2	31,6	31,5	33,0
2001	30,9	30,5	30,3	29,9	29,5	29,3	29,3	29,3	29,2	28,9	28,7	28,5	29,5
2002	28,0	27,6	27,2	26,9	26,7	26,5	26,4	26,1	25,9	25,6	25,3	25,2	26,5
2003	24,7	24,5	24,0	23,8	23,7	23,6	23,3	23,1	22,8	22,7	22,4	22,4	23,4
2004	22,2	21,8	21,7	21,4	21,2	20,9	20,8	20,6	20,6	20,6	20,3	20,3	21,0
2005	20,3	20,0	19,8	19,4	19,2	19,0	18,7	18,5	18,4	18,2	18,2	18,1	19,0
2006	17,8	17,5	17,3	17,0	16,7	16,6	16,3	16,1	16,1	16,3	16,2	16,1	16,7
2007	16,0	15,8	15,6	15,4	15,1	14,8	14,5	14,3	14,3	14,0	13,6	13,1	14,7
2008	12,8	12,5	11,9	11,7	11,1	10,6	10,1	10,0	10,3	10,3	10,7	10,9	11,1
2009	11,1	10,9	10,9	10,6	10,4	10,2	10,2	9,8	10,1	10,0	10,0	9,8	10,3
2010	9,6	9,5	9,2	8,8	8,8	8,8	8,4	8,1	8,4	8,2	8,1	7,7	8,6
2011	7,3	7,0	6,6	6,1	6,0	5,8	5,5	5,2	5,2	4,8	4,7	4,4	5,7
2012	4,0	3,6	3,2	2,7	2,8	2,6	2,5	2,1	2,1	2,1	2,3	2,0	2,6
2013	1,8	1,8	1,6	1,6	1,6	1,4	1,3	0,9	1,3	1,4	1,7	1,4	1,5
2014	1,2	1,3	1,3	1,1	1,2	1,1	1,2	1,0	1,4	1,3	1,5	1,5	1,3
2015	2,0	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2	1,3	1,1	1,5	1,3	1,5	1,5	1,4
2016	1,7	1,9	1,8	1,8	1,7	1,5	1,4	1,2	1,4	1,4	1,4	1,1	1,5
2017	0,8	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4	0,4	0,0					

Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di agosto 2017

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,764	1,752	1,747
1992	1,7343	1,7297	1,7223	1,7150	1,7064	1,7005	1,6977	1,6963	1,6907	1,6808	1,6710	1,6684
1993	1,6623	1,6559	1,6527	1,6463	1,6399	1,6320	1,6259	1,6243	1,6228	1,6120	1,6043	1,6043
1994	1,5953	1,5894	1,5864	1,5820	1,5761	1,5732	1,5688	1,5660	1,5616	1,5530	1,5475	1,5418
1995	1,5362	1,5239	1,5117	1,5037	1,4944	1,4866	1,4852	1,4800	1,4762	1,4687	1,4598	1,4573
1996	1,4555	1,4513	1,4471	1,4387	1,4331	1,4304	1,4331	1,4318	1,4277	1,4263	1,4222	1,4208
1997	1,4181	1,4168	1,4155	1,4141	1,4101	1,4101	1,4101	1,4101	1,4075	1,4035	1,3996	1,3996
1998	1,3956	1,3917	1,3917	1,3891	1,3865	1,3852	1,3852	1,3839	1,3826	1,3800	1,3789	1,3789
1999	1,3776	1,3750	1,3725	1,3675	1,3649	1,3649	1,3624	1,3624	1,3587	1,3562	1,3513	1,3501
2000	1,3488	1,3427	1,3391	1,3379	1,3343	1,3297	1,3272	1,3272	1,3249	1,3214	1,3155	1,3144
2001	1,3085	1,3040	1,3029	1,2983	1,2950	1,2927	1,2927	1,2927	1,2916	1,2882	1,2860	1,2849
2002	1,2794	1,2750	1,2717	1,2685	1,2663	1,2642	1,2631	1,2610	1,2589	1,2557	1,2525	1,2515
2003	1,2462	1,2441	1,2400	1,2379	1,2369	1,2359	1,2328	1,2308	1,2278	1,2267	1,2237	1,2237
2004	1,2217	1,2177	1,2167	1,2138	1,2118	1,2088	1,2079	1,2059	1,2059	1,2059	1,2030	1,2030
2005	1,2030	1,1991	1,1972	1,1933	1,1914	1,1895	1,1867	1,1848	1,1839	1,1820	1,1820	1,1801
2006	1,1773	1,1745	1,1727	1,1699	1,1663	1,1654	1,1626	1,1608	1,1608	1,1626	1,1617	1,1608
2007	1,1599	1,1572	1,1554	1,1536	1,1501	1,1474	1,1448	1,1430	1,1430	1,1395	1,1352	1,1309
2008	1,1275	1,1249	1,1190	1,1165	1,1106	1,1057	1,1008	1,1000	1,1024	1,1024	1,1065	1,1082
2009	1,1106	1,1082	1,1082	1,1057	1,1032	1,1016	1,1016	1,0976	1,1008	1,1000	1,0992	1,0976
2010	1,0959	1,0943	1,0919	1,0879	1,0872	1,0872	1,0832	1,0808	1,0840	1,0816	1,0808	1,0769
2011	1,0727	1,0695	1,0653	1,0601	1,0591	1,0581	1,0550	1,0519	1,0519	1,0478	1,0468	1,0438
2012	1,0398	1,0359	1,0319	1,0270	1,0280	1,0261	1,0251	1,0203	1,0203	1,0203	1,0222	1,0193
2013	1,0174	1,0174	1,0155	1,0155	1,0155	1,0136	1,0127	1,0089	1,0127	1,0136	1,0165	1,0136
2014	1,0117	1,0127	1,0127	1,0108	1,0117	1,0108	1,0117	1,0098	1,0136	1,0127	1,0146	1,0146
2015	1,0193	1,0165	1,0146	1,0136	1,0127	1,0117	1,0127	1,0108	1,0146	1,0127	1,0146	1,0146
2016	1,0171	1,0191	1,0181	1,0181	1,0171	1,0150	1,0140	1,0120	1,0140	1,0140	1,0140	1,0110
2017	1,0080	1,0040	1,0040	1,0010	1,0030	1,0040	1,0040	1,0000				

N.B.: *i crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991 devono risultare rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, ai valori così ottenuti, si devono sommare gli interessi legali, la cui misura percentuale deve necessariamente essere considerata in ragione d'anno.*

Schede operative

Modalità relative al raddoppio dei termini per l'accertamento

REGOLE OPERATIVE DI RIFERIMENTO		
<i>Tipologia atto</i>	<i>Notifica</i>	<i>Raddoppio dei termini</i>
Atti impugnabili in genere	Notifica degli atti avvenuti entro il 2 settembre 2015	Si, raddoppio termini previsto
	Notifica degli atti avvenuti dopo il 2 settembre 2015	No, raddoppio termini non previsto
Avvisi di accertamento	Notifica degli atti avvenuti entro il 2 settembre 2015	Si, raddoppio termini previsto
	Notifica degli atti avvenuti dopo il 2 settembre 2015	No, raddoppio termini non previsto
Inviti a comparire emessi per definizione accertamento	Notifica/conoscenza degli atti entro il 2 settembre 2015 <i>più</i> notifica accertamento entro il 31 dicembre 2015	Si, raddoppio termini previsto
	Notifica/conoscenza degli atti dopo il 2 settembre 2015 <i>più</i> notifica accertamento dopo il 31 dicembre 2015	No, raddoppio termini non previsto
Provvedimenti sanzioni amministrative/tributarie	Notifica degli atti avvenuti entro il 2 settembre 2015	Si, raddoppio termini previsto
	Notifica degli atti avvenuti dopo il 2 settembre 2015	No, raddoppio termini non previsto
Pvc-processi verbali di constatazione	Notifica/conoscenza degli atti entro il 2 settembre 2015 + notifica dell'accertamento entro il 31 dicembre 2015	Si, raddoppio termini previsto
	Notifica/conoscenza degli atti dopo il 2 settembre 2015 + notifica dell'accertamento dopo il 31 dicembre 2015	No, raddoppio termini non previsto

Imposta di registro-Ravvedimento violazioni inerenti alla locazione di immobili

OMESSA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE		
Sanzione applicabile	dal 120% al 240% dell'imposta dovuta (dal 60% al 120% con un minimo di € 200,00 per ritardi non superiori a 30 giorni)	
Ravvedimento operoso	entro 30 giorni dalla scadenza del termine <i>(1/10 del 60% - minimo € 20,00)</i>	6,00%
	dopo i 30 giorni ed entro i 90 giorni dalla scadenza del termine <i>(1/10 del 120%)</i>	12,00%
	dopo i 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine <i>(1/8 del 120%)</i>	15,00%
	dopo un anno ed entro due anni dalla scadenza del termine <i>(1/7 del 120%)</i>	17,1428%
	oltre i due anni dalla scadenza del termine <i>(1/6 del 120%)</i>	20,00%
OMESSI VERSAMENTI ANNUALITÀ SUCCESSIVE		
Sanzione applicabile	30% dell'imposta dovuta <i>(15% nei primi 90 giorni)</i>	

Circ. n. 18/2017
Periodo 1-15 Ottobre 2017

Ravvedimento operoso	entro i primi 14 giorni dalla scadenza del termine o dalla violazione	0,1% giornaliero (per 2 giorni: 0,2% - per 3 giorni: 0,3% ... per 14 giorni: 1,4%)
	dopo 14 giorni ed entro i 30 giorni dalla scadenza del termine	1,5% (1/10 del 15%)
	dopo i 30 giorni ed entro i 90 giorni dalla scadenza del termine	1,6667% (1/9 del 15%)
	dopo i 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine	3,75% (1/8 del 30%)
	dopo un anno ed entro due anni dalla scadenza del termine	4,2857% (1/7 del 30%)
	oltre i due anni dalla scadenza del termine	5,00% (1/6 del 30%)
OMESSI VERSAMENTI INERENTI A CESSIONI, RISOLZIONI O PROROGHE		
Sanzione applicabile	30% dell'imposta dovuta (15% nei primi 90 giorni)	
Ravvedimento operoso	entro i primi 14 giorni dalla scadenza del termine o dalla violazione	0,1% giornaliero (per 2 giorni: 0,2% - per 3 giorni: 0,3% ... per 14 giorni: 1,4%)
	dopo 14 giorni ed entro i 30 giorni dalla scadenza del termine	1,5% (1/10 del 15%)
	dopo i 30 giorni ed entro i 90 giorni dalla scadenza del termine	1,6667% (1/9 del 15%)
	dopo i 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine	3,75% (1/8 del 30%)
	dopo un anno ed entro due anni dalla scadenza del termine	4,2857% (1/7 del 30%)
	oltre i due anni dalla scadenza del termine	5,00% (1/6 del 30%)
INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO		
Sanzione applicabile	dal 100% al 200% dell'entità di valore non dichiarato	
Ravvedimento operoso	entro i 90 giorni dalla scadenza del termine	11,1111% (1/9 del 100%)
	dopo i 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine	12,50% (1/8 del 100%)
	dopo un anno ed entro due anni dalla scadenza del termine	14,2857% (1/7 del 100%)
	oltre i due anni dalla scadenza del termine	16,6666% (1/6 del 100%)
PAZIALE OCCULTAMENTO DELL'ENTITÀ DEL CANONE		
Sanzione applicabile	dal 200% al 400% della maggiore imposta che si rende dovuta	
Ravvedimento operoso	entro i 30 giorni dalla scadenza del termine	20,00% (1/10 del 200%)
	dopo 30 giorni ed entro i 90 giorni dalla scadenza del termine	22,2222% (1/9 del 200%)
	dopo i 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine	25,00% (1/8 del 200%)
	dopo un anno ed entro due anni dalla scadenza del termine	28,5714% (1/7 del 200%)
	oltre i due anni dalla scadenza del termine	33,3333% (1/6 del 200%)
IMPERFETTA E/O ERRONEA INDICAZIONE DATI O INFORMAZIONI NEL MOD. F24 ELIDE		
Sanzione eventualmente applicabile	Sussiste, se ne ricorrono le condizioni, la possibilità che venga irrogata la sanzione per omesso versamento	

Comportamento a regolarizzazione	Invio all'Ufficio delle entrate di una comunicazione a rettifica i carta libera accompagnata dal modello F24 Elide presentato
---	---

Imposte sui redditi-Ravvedimento violazioni inerenti alla locazione di immobili

CANONE DICHIARATO PER INTERO E VERSAMENTO TARDIVO DELL'IMPOSTA-TUTTI I CONTRATTI		
Sanzione applicabile	30% dell'imposta dovuta (15% nei primi 90 giorni)	
Ravvedimento operoso	entro i primi 14 giorni dalla scadenza del termine o dalla violazione	0,1% giornaliero (per 2 giorni: 0,2% - per 3 giorni: 0,3% ... per 14 giorni: 1,4%)
	dopo 14 giorni ed entro i 30 giorni dalla scadenza del termine	1,5% (1/10 del 15%)
	dopo i 30 giorni ed entro i 90 giorni dalla scadenza del termine	1,6667% (1/9 del 15%)
	dopo i 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine	3,75% (1/8 del 30%)
	dopo un anno ed entro due anni dalla scadenza del termine	4,2857% (1/7 del 30%)
	oltre i due anni dalla scadenza del termine	5,00% (1/6 del 30%)
CEDOLARE SECCA-CANONE NON INDICATO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI		
Sanzione applicabile	dal 240% al 480% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 500,00 che si riduce dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 400,00, se la dichiarazione viene presentata entro il termine di presentazione dell'adempimento dichiarativo successivo	
Ravvedimento operoso	se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'adempimento dichiarativo	13,3333% (1/9 del 120% dell'imposta dovuta - minimo € 44,44)
	se la regolarizzazione avviene dopo i 90 giorni ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	15,00% (1/8 del 120% dell'imposta dovuta - minimo € 50,00)
	se la regolarizzazione avviene dopo un anno ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	34,2857% (1/7 del 240% dell'imposta dovuta - minimo € 71,43)
	se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	40,00% (1/6 del 240% dell'imposta dovuta - minimo € 83,33)
CEDOLARE SECCA-CANONE INDICATO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN MISURA INFERIORE		
Sanzione applicabile	dal 180% al 360% dell'imposta dovuta	
	se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'adempimento dichiarativo	20,00% (1/9 del 180% dell'imposta dovuta)
	se la regolarizzazione avviene dopo i	

Ravvedimento operoso	90 giorni ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	22,50% <i>(1/8 del 180% dell'imposta dovuta)</i>
	se la regolarizzazione avviene dopo un anno ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	25,7143% <i>(1/7 del 180% dell'imposta dovuta)</i>
	se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	30,00% <i>(1/6 del 180% dell'imposta dovuta)</i>
CANONE DI LOCAZIONE SOTTOPOSTO A TASSAZIONE ORDINARIA NON INDICATO IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI		
Sanzione applicabile	dal 90% al 180% dell'imposta dovuta	
Ravvedimento operoso	se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'adempimento dichiarativo	€ 27,78 <i>(1/9 DI € 250,00)</i> + sanzioni ridotte per il tardivo versamento nella misura dell'1,667%
	se la regolarizzazione avviene dopo i 30 giorni ed entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'adempimento dichiarativo	€ 27,78 <i>(1/9 DI € 250,00)</i> + sanzioni ridotte per il tardivo versamento nella misura del 3,75%
	se la regolarizzazione avviene dopo i 90 giorni ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	11,25% <i>(1/8 del 90% dell'imposta dovuta)</i>
	se la regolarizzazione avviene dopo un anno ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	11,25% <i>(1/7 del 90% dell'imposta dovuta)</i>
	se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	15,00% <i>(1/6 del 90% dell'imposta dovuta)</i>
CANONE DI LOCAZIONE SOTTOPOSTO A TASSAZIONE ORDINARIA INDICATO IN MISURA INFERIORE IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI		
Sanzione applicabile	dal 90% al 180% dell'imposta dovuta	
	se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'adempimento dichiarativo	€ 27,78 <i>(1/9 DI € 250,00)</i> + sanzioni ridotte per il tardivo versamento nella misura dell'1,667%
	se la regolarizzazione avviene dopo i 30 giorni ed entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione	€ 27,78 <i>(1/9 DI € 250,00)</i> + sanzioni ridotte per il tardivo versamento nella misura del 3,75%

Ravvedimento operoso	dell'adempimento dichiarativo	
	se la regolarizzazione avviene dopo i 90 giorni ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	11,25% <i>(1/8 del 90% dell'imposta dovuta)</i>
	se la regolarizzazione avviene dopo un anno ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	11,25% <i>(1/7 del 90% dell'imposta dovuta)</i>
	se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	15,00% <i>(1/6 del 90% dell'imposta dovuta)</i>

Dossier Casi e Contabilità

Applicazione del ravvedimento operoso alle comunicazioni dei dati delle fatture (spesometro)

Nell'ambito delle misure di contrasto all'evasione in materia di Iva, con il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, riguardante la "comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute", è stato previsto che, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi, come regola generale, devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati:

- di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento;
e:
- delle fatture di acquisto ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del decreto Iva, ivi comprese le bollette doganali,
nonché:
- i dati delle relative variazioni.

La comunicazione relativa all'ultimo trimestre deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza.

Si è precisato "come regola generale", in quanto per l'anno 2017, l'art. 4, secondo periodo del comma 4, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, prevede espressamente che "le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 [prorogato al 28 settembre 2017] e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018".

A sua volta, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 marzo 2017, n. 58793, ha disposto che per l'anno 2017, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 [prorogato al 28 settembre 2017], e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018.

Ne deriva che i termini per la trasmissione dello *spesometro* possono essere così schematizzati:

Trasmissione spesometro per l'anno 2017		Trasmissione spesometro per l'anno 2018	
Periodo	Scadenza	Periodo	Scadenza
Primo trimestre	28 settembre 2017	Primo trimestre	31 maggio 2018
Secondo trimestre	(unificata)	Secondo trimestre	17 settembre 2018
Terzo trimestre	28 febbraio 2018	Terzo trimestre	30 novembre 2018
Quarto trimestre	(unificata)	Quarto trimestre	28 febbraio 2019

La cui operazione di approntamento risulta abbastanza complessa per l'assenza di un diagnostico che consenta di verificare a priori la regolarità della procedura.

Senza, infatti, è sufficiente anche un solo dato incompleto o inesatto per bloccare tutta la procedura di invio.

Inoltre, situazione da valutare con attenzione, i dati, che devono necessariamente risultare inviati *in forma analitica*, seguendo le modalità espressamente stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, come successivamente verrà analizzato.

Ai fini procedurali le informazioni che devono costituire oggetto dell'adempimento *in forma analitica* devono comprendere almeno:

- i dati identificativi del cedente o del prestatore;

- i dati identificativi del cessionario o del committente;
 - la data del documento;
 - la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
 - il numero del documento;
 - la base imponibile;
 - l'aliquota Iva applicata e l'imposta o, se l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione;
- nonché, se del caso:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita Iva e/o codice fiscale, denominazione o nome e cognome, sede);
 - la tipologia dell'operazione.

Specificamente, si ritiene opportuno evidenziare che:

- le informazioni da trasmettere sono relative:
 - alle *fatture emesse*, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi a norma dell'art. 24, comma 2, del decreto Iva);
 - alle *fatture ricevute e alle bollette doganali*, registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto Iva;
 - alle *fatture ricevute* da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio;
 - alle *note di variazione* delle predette fatture;
- non è necessario "*comunicare i dati contenuti in altri documenti*", come, a titolo meramente indicativo, non devono essere comunicati le informazioni e i dati.
 - delle schede carburante;e/o:
 - delle operazioni certificate con lo scontrino o la ricevuta fiscale;mentre l'utilizzo del documento riepilogativo di cui all'art. 6, commi 1 e 6, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, non determina l'esonero per il contribuente dall'invio dei dati di ogni singola fattura.

Prevedendo tale nuovo adempimento, il D.L. 193/2016 ha, altresì, specificato gli aspetti sanzionatori legati alla loro eventuale violazione e specificamente, nel dettaglio, per:

- l'omissione;
- oppure:*

- per l'errata;

trasmissione dei dati delle fatture, ha previsto l'applicazione, per ciascun invio periodico, della sanzione amministrativa pari a:

- € 2,00 per ogni documento (fattura o nota di variazione), con un limite massimo di € 1.000,00;
che si riduce a:
- € 1,00 per ogni documento (fattura o nota di variazione), con un limite massimo di € 500,00:
 - se la trasmissione risulta effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria;
ovvero:
 - se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L'esposta disciplina sanzionatoria, che è contenuta nell'art. 11, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, assume, conseguentemente, natura amministrativo-tributaria, tenendo presente, al riguardo, che non si rende applicabile l'*istituto del cumulo giuridico* di cui all'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con la conseguenza che la sanzione amministrativa è individuabile in relazione ai singoli documenti (fatture e note di variazione), che devono essere singolarmente conteggiati.

Nell'ipotesi:

- di omessa;
- o:
- di errata;

trasmissione dello *spesometro periodico* o *comunicazione dei dati delle fatture*, considerata l'assenza di una specifica deroga espressa, si rende con certezza applicabile l'*istituto del ravvedimento operoso* previsto

dall'art. 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, e, di conseguenza, la violazione può essere regolarizzata:

- inviando la comunicazione (inizialmente omessa o errata);
e, applicando alla sanzione amministrativa di cui all'art. 11, comma 2-bis, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471:
- le riduzioni previste dall'art. 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

In altri termini, il ravvedimento operoso si rende operativo:

- *sulla sanzione amministrativa ridotta alla metà per singolo trimestre* [€ 1,00 per ogni documento (fattura o nota di variazione), con un limite massimo di € 500,00], se la violazione risulta regolarizzata entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza;
- *sulla sanzione amministrativa piena per singolo trimestre* [€ 2,00 per ogni documento (fattura o nota di variazione), con un limite massimo di € 1.000,00], se la violazione risulta regolarizzata oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

In pratica, il soggetto passivo Iva ha la possibilità di beneficiare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472/97, della riduzione della sanzione amministrativa in relazione al momento in cui decide di applicare il ravvedimento, tenendo presente che lo stesso è possibile salva la notifica degli atti di accertamento, come di seguito specificato:

<i>se la regolarizzazione avviene</i>	<i>beneficiari della riduzione della sanzione a</i>	<i>come disposto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472</i>
entro il novantesimo giorno successivo alla violazione	1/9 del minimo	al comma 1, lettera a-bis), dell'art. 13
dal novantunesimo giorno successivo all'anno successivo alla violazione	1/8 del minimo	al comma 1, lettera b), dell'art. 13
oltre il primo anno e fino a due anni successivi alla violazione	1/7 del minimo	al comma 1, lettera b-bis), dell'art. 13
oltre i due anni successivi alla violazione	1/6 del minimo	al comma 1, lettera b-ter), dell'art. 13
dopo la contestazione della violazione	1/5 del minimo	al comma 1, lettera b-quater), dell'art. 13

A chiarimento dell'assunto, si consideri la seguente situazione:

Caso 1 – si consideri uno *spesometro omesso* alla prevista scadenza, composto da più di 500 fatture.

Analisi: la situazione sanzionatoria che ne deriva dall'applicazione del ravvedimento operoso può essere così schematizzata:

<i>Ravvedimento operoso, con invio dello spesometro</i>	<i>nei primi 15 giorni dalla scadenza</i>	<i>oltre i 15 giorni dalla scadenza</i>
entro 90 giorni	€ 55,56 <i>(sanzione ridotta a 1/9 di € 500,00)</i>	€ 111,11 <i>(sanzione ridotta a 1/9 di € 1.000,00)</i>
entro la dichiarazione annuale (stesso anno)	€ 62,50 <i>(sanzione base di € 500,00, ridotta a 1/8)</i>	€ 125,00 <i>(sanzione base di € 1.000,00, ridotta a 1/8)</i>
entro la dichiarazione annuale (anno successivo)	€ 71,43 <i>(sanzione base di € 500,00, ridotta a 1/7)</i>	€ 142,86 <i>(sanzione base di € 1.000,00, ridotta a 1/7)</i>

oltre la scadenza dichiarazione annuale (anno successivo)	€ 83,33 <i>(sanzione base di € 500,00, ridotta a 1/6)</i>	€ 166,67 <i>(sanzione base di € 1.000,00, ridotta a 1/6)</i>
dopo la constatazione della violazione con p.v.c., (fino alla notifica dell'atto impositivo)	€ 100,00 <i>(sanzione base di € 500,00, ridotta a 1/5)</i>	€ 200,00 <i>(sanzione base di € 1.000,00, ridotta a 1/5)</i>

Caso 2 – si ipotizzi l'errata comunicazione dei dati nello spesometro trasmesso di n. 180 fatture relative al *primo trimestre* del 2017 (con scadenza, ex art. 4, comma 4, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, entro il 28 settembre 2017), per il quale il contribuente si ravvede in data 3 novembre 2017.

Analisi: per beneficiare del ravvedimento operoso il soggetto Iva interessato deve necessariamente provvedere:

- nuovamente ad assolvere all'obbligo comunicativo;
- e:
- corrispondere € 40,00 (sanzione amministrativa base di € 360,00 [€ 2 x n. 180 documenti errati] ridotta a 1/9, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a-bis), del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472).

In relazione alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2017, n. 104/E, e con riferimento ai dati del precedente *caso 2* limitatamente al numero di fatture i cui dati sono stati erroneamente inviati (n. 180 documenti), si schematizzano, di seguito, le tabelle riepilogative delle scadenze, a regime, per l'invio dello spesometro periodico con applicazione del ravvedimento operoso:

- *correzione dell'adempimento entro i primi 15 giorni:*

Scadenza Adempimento	Correzione entro 15 giorni	Ravvedimento ai sensi dell'art. 13, comma 1 art. 13, comma 1, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472)				
		lettera a-bis	lettera b	lettera b-bis	lettera b-ter	lettera b-quater
1° trimestre 31 maggio anno n	15 giugno anno n	€ 20,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n	€ 22,50 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	€ 25,71 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	€ 30,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del decreto Iva)	€ 36,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

II° trimestre 16 settembre anno n	1° ottobre anno n	€ 20,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/9) entro il 15 dicembre anno n	€ 22,50 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	€ 25,71 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	€ 30,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del decreto lva)	€ 36,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
III° trimestre 30 novembre anno n	15 dicembre anno n	€ 20,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/9) entro il 28 febbraio anno n+1	€ 22,50 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	€ 25,71 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	€ 30,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del decreto lva)	€ 36,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
IV° trimestre 28 (o 29) febbraio anno n+1	15 marzo anno n+1	€ 20,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/9) entro il 29 maggio anno n+1	€ 22,50 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+2	€ 25,71 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+3	€ 30,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del decreto lva)	€ 36,00 (sanzione base di € 180,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

- *correzione dell'adempimento oltre i 15 giorni:*

Scadenza Adempimento	Correzione oltre i 15 giorni	<i>Ravvedimento ai sensi dell'art. 13, comma 1 art. 13, comma 1, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472)</i>				
		<i>lettera a-bis</i>	<i>lettera b</i>	<i>lettera b-bis</i>	<i>lettera b-ter</i>	<i>lettera b- quater</i>

I° trimestre 31 maggio anno n	dal 16 giugno anno n	€ 40,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n	€ 45,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	€ 51,43 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	€ 60,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del decreto Iva)	€ 72,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
II° trimestre 16 settembre anno n	dal 2 ottobre anno n	€ 40,00 (sanzione base di € 360,00	€ 45,00 (sanzione base di € 360,00	€ 51,43 (sanzione base di € 360,00	€ 60,00 (sanzione base di € 360,00	€ 72,00 (sanzione base di € 360,00
		ridotta a 1/9) entro il 15 dicembre anno n	ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del decreto Iva)	ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
III° trimestre 30 novembre anno n	dal 16 dicembre anno n	€ 40,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/9) entro il 28 febbraio anno n+1	€ 45,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	€ 51,43 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	€ 60,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del decreto Iva)	€ 72,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
IV° trimestre 28 (o 29) febbraio anno n+1	dal 16 marzo anno n+1	€ 40,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/9) entro il 29 maggio anno n+1	€ 45,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+2	€ 51,43 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+3	€ 60,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del decreto Iva)	€ 72,00 (sanzione base di € 360,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

Servizi di pulizia negli edifici

Alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici si rende operativo, come regola generale, il meccanismo dell'inversione contabile.

Relativamente ai servizi di pulizia, dunque, l'unica condizione richiesta dalla lettera a-ter), co. 6, dell'art. 17 del decreto Iva è che tali prestazioni siano "relative ad edifici" (ad esempio, i servizi di pulizia resi da una impresa nei confronti di società o di uno studio di professionisti).

Per l'individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di servizi di pulizia, è necessario fare riferimento alle attività ricomprese nei codici attività della Tabella Ateco 2007.

Ne deriva, di conseguenza, che si devono necessariamente ricomprendere nell'ambito applicativo della lettera a-ter) citata le attività classificate come servizi di pulizia dalla suddetta tabella, a condizione che questi ultimi siano riferiti esclusivamente ad edifici:

- 81.21.00-Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- 81.22.02-Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.

Ne deriva, quindi, che si devono ritenere escluse dall'applicazione del meccanismo dell'*inversione contabile* le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di "edifici".

Nell'ipotesi in cui il committente è ente non commerciale che acquista un servizio destinato, in parte allo svolgimento della propria attività commerciale e in parte allo svolgimento della propria attività non commerciale o attività istituzionale.

In tale situazione, ai fini dell'individuazione della modalità di applicazione del tributo, è necessario fare riferimento a criteri oggettivi.

In particolare, per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell'ente, assoggettabile al meccanismo dell'inversione contabile, da quella imputabile all'attività istituzionale, occorrerà far riferimento, ad esempio:

- agli accordi contrattuali tra le parti;
- all'entità del corrispettivo pattuito;
- al carattere dimensionale degli edifici interessati;
- ad altri elementi per una consapevole suddivisione.

Al riguardo, può tornare utile la seguente ipotesi esemplificativa.

Caso - Un'associazione culturale di Milano acquista, al costo di € 14.400,00, un servizio di pulizia dei propri locali [superficie mq 800, di cui mq 60 adibiti allo svolgimento di attività commerciali (ad esempio, un bar) e mq 740 adibiti allo svolgimento della propria attività istituzionale non commerciale].

Soluzione

- *individuazione percentuale di utilizzo dei locali:*
 - percentuale del locale adibito all'attività commerciale, rispetto all'area complessiva che costituisce oggetto del contratto di pulizia:

$$\frac{\text{superficie adibita ad attività istituzionale}}{\text{superficie complessiva}} \times 100$$

$$\frac{\text{mq 60,00}}{\text{mq 800,00}} \times 100 = 7,50\%$$

- percentuale del locale adibito all'attività istituzionale, rispetto all'area complessiva che costituisce oggetto del contratto di pulizia:

$$\frac{\text{superficie adibita ad attività commerciale}}{\text{superficie complessiva}} \times 100$$

$$\frac{\text{mq 740,00}}{\text{mq 800,00}} \times 100 = 92,50\%$$

- *ripartizione costo del contratto di pulizia secondo l'effettivo utilizzo dei locali:*
 - quota di corrispettivo del servizio di pulizia imputabile all'attività istituzionale (non soggetta alla regola dell'inversione contabile):

$$7,50\% \text{ di } \text{€ } 14.400,00 = \text{€ } 1.080,00$$

- quota di corrispettivo del servizio di pulizia imputabile all'attività commerciale (soggetta all'applicazione della disciplina del reverse charge):

$$92,50\% \text{ di } \text{€ } 14.400,00 = \text{€ } 13.320,00$$

Analogamente, in presenza di un unico corrispettivo riferibile ad un contratto, comprensivo di servizi, alcuni dei quali soggetti al regime dell'inversione contabile e altri soggetti all'applicazione dell'Iva nelle modalità ordinarie, è necessario procedere ad individuare, sempre sulla base di criteri oggettivi, la parte di corrispettivo relativa ai servizi a cui si applica il meccanismo del *reverse charge* e quella inerente ai servizi o alla quota degli stessi soggetti all'applicazione dell'imposta secondo le modalità ordinarie.